



# COMUNE DI PISCINA

*Città Metropolitana di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.23**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 - ERRATA CORRIGE.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **trentuno**, del mese di **luglio**, alle ore **12:00** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **URGENTE** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
<b>FAVARO CRISTIANO</b>	SINDACO	Si
<b>TODERICI ALINA LAURA</b>	CONSIGLIERE	Giust.
<b>SCLAVO ENRICO</b>	VICE SINDACO	Si
<b>BOERO PIERO</b>	CONSIGLIERE	Giust.
<b>FRANCESE FULVIO</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>ROSSI DANIELA</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>MURGIA ANNA</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>DISCENZA ANNALISA</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>LUSSO CLAUDIO</b>	CONSIGLIERE	Giust.
<b>AGODINO PAOLA</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>CERESOLE Enrico</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>CRISAFI JESSICA</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>VIOTTO MASSIMILIANO</b>	CONSIGLIERE	Si
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Pia CARPINELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FAVARO CRISTIANO** nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Preliminarmente si dà atto che la presente seduta è tenuta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020, in considerazione dell'emergenza Covid-19 tramite piattaforma Gotomeeting, che consente l'identificazione certa dei partecipanti. In apertura della seduta il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimere il voto in forma palese ripetendo il proprio nome e l'intenzione di voto in modo che sia chiaramente percepibile, al fine di agevolare la verbalizzazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha disposto, dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 738 della Legge n. 160 del 27/12/19 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nei commi da 641 a 668, e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che, ai sensi dell'art.1, comma 654 della Legge 147/2013, i proventi della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Rilevato che l'art.1, comma 652, Legge 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014):

- nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio "chi inquina paga", sancisce che i criteri del D.P.R. 158/1999 non costituiscono più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando, come conseguenza, la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;
- permette di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di un'entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381).
- attribuisce ai comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825).

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il

volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208.

Ritenuto che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili.

Visti:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*” dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stata elaborata una nuova metodologia per la determinazione dei costi del servizio rifiuti a livello nazionale, da applicare già per l'anno 2020, prevedendo parametri per l'individuazione dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti ammessi a riconoscimento tariffario e regole definite ed univoche per la costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF) attraverso il parziale superamento (pur confermandone le linee generali) del DPR 158/99, che di fatto viene così ad essere sostituito per quanto attiene la struttura dei costi da inserire nel PEF.

Atteso che, rispetto al metodo di calcolo per la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, rimane confermato invece il principio comunitario “*chi inquina paga*”, adottando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, basato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che lo stesso debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Piscina è presente e operante il Consorzio ACEA Pinerolese, Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Vista la deliberazione dell'Assemblea consortile n. AC 07\_2021 in data 11/06/2021 con la quale venivano approvati i PEF comunali 2021, protocollata al n. 3369 in data 17/06/21, e la comunicazione del 22/06/21, ns. prot. 3464 del 23/06/21, con la quale il Consorzio Acea trasmetteva al Comune di Piscina l'Appendice 1- PEF MTR ARERA 2021 relativo al Comune scrivente;

Vista la Deliberazione C.C. n. 16 del 29/06/2021 ad oggetto “PEF – Piano Economico Finanziario 2021 MTR ARERA – Presa d'atto.” la quale conteneva l'allegato errato “Appendice n. 1” per complessivi € 465.040,00, trasmesso dall'ETC Consorzio Acea al Comune di Piscina in data 23/06/2021 e protocollato al n. 3464;

Vista la Deliberazione C.C. n. 17 del 29/06/2021, con la quale venivano approvate le Tariffe Tari 2021 a seguito dell'invio del 23/06/21 dell'Allegato 1 errato, da parte dell'ETC Consorzio Acea, la quale riporta un totale costi per complessivi € 465.040,00;

Atteso che il Consorzio, in fase di caricamento dei dati sul portale Arera, ha riscontrato per mero errore materiale, la trasmissione in data 22/06/2021 di prospetto Appendice1 errata, dove non sono presenti alcuni valori dell'Iva sui servizi prestati dal gestore del servizio;

Vista la comunicazione ns. prot. 4144 del 28.07.2021 con la quale il Consorzio Acea Pinerolese comunica che, per errore materiale, l'appendice n. 1 relativa al PEF 2021 del Comune di Piscina, trasmessa in data 23/06/2021 e protocollata al n. 3464, non corrisponde a quella esatta, e che l'appendice n. 1 corretta, allegata alla comunicazione del 28/07/2021 suddetta, e allegata alla deliberazione C.C. contestuale di presa d'atto PEF 2021 al sub. 1 (Allegato 1), è stata debitamente trasmessa ad ARERA sul portale dedicato;

Visto il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene ambientale per l'anno 2021 esatto, approvato con Deliberazione n. 7 dell'11/06/2021 dall'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA Pinerolese, e trasmessoci il 28/07/2021 al prot. 4144, dal quale risulta che:

- il totale dei costi ammessi a tariffa per l'anno 2021 è pari ad € **494.852,00**, così suddivisi: costi variabili pari ad € 247.009,00 e costi fissi pari ad € 247.84400;
- l'ammontare del conguaglio derivante dalla comparazione dei costi del servizio 2019 risultanti dall'applicazione del Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), approvato da ARERA, ed i costi determinati dal Comune per il medesimo anno, è pari ad € - 25.166 (IVA compresa) - Vedasi a riguardo Deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA n. 10 del 28/12/20.

Preso atto che, al fine del finanziamento del sopraccitato conguaglio, la FAQ n. 36 della Ragioneria Generale dello Stato ha previsto la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020, integrato dall'art. 39 del D.L. 104/2020, per finanziare il conguaglio TARI 2020 per gli enti che si sono avvalsi della facoltà di confermare per l'anno 2020 le medesime tariffe approvate per l'anno 2019 prevista dall'art. 107 comma 5 del D.L.108/2020, con la precisazione che il "conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre".

Dato atto che la quota vincolata da legge nel rendiconto 2020 relativa al "Fondone" e correlata alla perdita tari ammonta ad € 36.443,00 si ritiene opportuno applicarla nel bilancio 2021/2023 per le seguenti finalità:

- € 25.166,00 quale quota annua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107, comma 5, del d.l.18/20 (PEF 2020);
- € 11.277,00 quali agevolazioni tari alle utenze non domestiche per l'anno 2021;

Ritenuto pertanto utilizzare le somme di € 25.166,00 del fondo funzioni fondamentali, rientranti nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 per far fronte al conguaglio per utenze domestiche e non domestiche derivante dal PEF 2020;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di contenere gli effetti negativi che tale perdurare della situazione emergenziale sta producendo sul tessuto produttivo comunale, introdurre delle agevolazioni commisurate sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa, mediante contributo a beneficio delle utenze non domestiche, in regola con i pagamenti pregressi, soggette

all'applicazione del tributo TARI, sino alla concorrenza complessiva dell'importo di € 17.926,00 nelle seguenti misure:

a) riduzione del 20% della tariffa fissa dovuta per l'intero anno 2021 per le utenze non domestiche che hanno subito maggiori effetti negativi dalle disposizioni restrittive connesse all'emergenza da COVID 19 nell'esercizio delle rispettive attività individuando a tal fine le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 1,3,4,5,8,9,11,13,14,15,18,19,20;

b) riduzione del 20% della tariffa variabile dovuta per l'intero anno 2021 per le utenze non domestiche che hanno subito maggiori effetti negativi dalle disposizioni restrittive connesse all'emergenza da COVID 19 nell'esercizio delle rispettive attività individuando a tal fine le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 1,3,4,5,8,9,11,13,14,15,18,19,20;

c) riduzione fino al 50% della tariffa variabile dovuta per l'intero anno 2021 per le utenze non domestiche che hanno subito maggiori effetti negativi dalle disposizioni restrittive connesse all'emergenza da COVID 19 nell'esercizio delle rispettive attività individuando a tal fine le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 2,6,7,10,12,16,17,21;

Dato atto che per le riduzioni di cui sopra saranno utilizzate le risorse destinate dall'art. 6 D.L. 73/2021, oltre alla somma pari ad € 11.277,00 del fondo funzioni fondamentali, rientranti nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 e che in caso di incapienza tali riduzioni saranno riproporzionate per consentire l'accesso a tutta la platea di beneficiari;

Dato atto, relativamente alla ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, dei costi fissi e variabili risultanti dal PEF 2021, già decurtati dell'importo del conguaglio di € -25.166,00 di cui all'art. 107 DL 18/2020, come da tabella di seguito riportata:

COSTI TOTALI	494.852,00	
COSTI FISSI	247.844,00	50%
DOMESTICO	180.926,00	73%
NON DOMESTICO	66.918,00	27%
COSTI VARIABILI	247.009,00	50%
DOMESTICO	180.318,00	73%
NON DOMESTICO	66.692,63	27%
TOTALE COSTI DOMESTICO	361.242,00	73%
TOTALE COSTI NON DOMESTICO	133.610,00	27%

Ritenuto, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato restrizioni e chiusure per alcune attività e comunque effetti negativi anche per le attività aperte, di applicare per l'anno 2021 riduzioni alle tariffe TARI di cui all'Allegato A) a favore delle utenze non domestiche, fino alla concorrenza dei fondi assegnati al Comune di Piscina ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/21, commisurati in complessivi € 17.926 per l'anno 2021;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 e 663, della Legge 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del

Regolamento per l'applicazione della TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%, con un minimo di € 12,00;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 688, L.147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento della TARI anno 2021.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno*»;

- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22/03/2021, come modificato dalla Legge di conversione n. 69 del 21/05/2021, che recita: “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.....*”.

Dato atto che l'art. 1 - comma 666 della Legge n. 147/2013 ha confermato l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Tale tributo, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo dovuto.

Dato atto che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.....*”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.. ecc.....*”.

Visto il vigente “Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo Tassa sui rifiuti (TARI)”.  
Visti l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso,

Con votazione palese per appello nominale, resa ai sensi di legge, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 10

Consiglieri votanti, n. 6

Voti astenuti, n.4 (Ceresole, Crisafi, Viotto, Agodino)

Voti favorevoli, n. 6

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di annullare e sostituire la precedente Deliberazione C.C. n. 17 adottata in data 29/06/21 per le motivazioni sopra citate;
- 3) Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2021 come risultanti dall’allegato 1) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costruite sulla base del Piano Tecnico Finanziario dei servizi d’igiene ambientale anno 2021 approvato dall’Assemblea Consortile del Consorzio ACEA Pinerolese con Deliberazione n. 7 del 11/06/2021, che prevede un costo complessivo del servizio pari ad € 494.852, così ripartito:

COSTI TOTALI	494.852,00	
COSTI FISSI	247.844,00	50%
DOMESTICO	180.926,00	73%
NON DOMESTICO	66.918,00	27%
COSTI VARIABILI	247.009,00	50%
DOMESTICO	180.318,00	73%
NON DOMESTICO	66.692.63	27%
TOTALE COSTI DOMESTICO	361.242,00	73%
TOTALE COSTI NON DOMESTICO	133.610,00	27%

- 4) Di stabilire che l’ammontare del conguaglio 2020, di cui all’art. 107 del D.L. 18/2020, derivante dalla comparazione dei costi del servizio 2019 risultanti dall’applicazione del Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), approvato da ARERA, ed i costi determinati dal Comune per il medesimo anno, pari ad € - 76.923 (IVA compresa) - Vedasi a riguardo

Deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA n. 10 del 28/12/20 – venga suddiviso in tre rate annuali, di cui la prima di € - 25.166,00 nell'anno in corso, la quale trova applicazione dentro la tariffa Tari 2021, già detratta dal costo complessivo succitato.

5) Di dare atto che la quota vincolata da legge nel rendiconto 2020 relativa al “Fondone” e correlata alla perdita tari ammonta ad € 36.443,00 si ritiene opportuno applicarla nel bilancio 2021/2023 per le seguenti finalità:

- € 25.166,00 quale quota annua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107, comma 5, del d.l.18/20 (PEF 2020);
- € 11.277,00 quali agevolazioni tari alle utenze non domestiche per l'anno 2021;

6) Di stabilire pertanto l'utilizzo delle somme di € 25.166,00 del fondo funzioni fondamentali, rientranti nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 per far fronte al conguaglio per utenze domestiche e non domestiche derivante dal PEF 2020;

7) Di applicare, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato restrizioni e chiusure per alcune attività e comunque effetti negativi anche per le attività aperte, alle tariffe TARI di cui all'Allegato 1) relative a tutte le utenze non domestiche, in regola con i pagamenti pregressi, soggette all'applicazione del tributo TARI, riduzioni per utenze non domestiche fino alla concorrenza dei fondi assegnati al Comune di Piscina ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/21, commisurati in complessivi € 17.926 per l'anno 2021, nelle seguenti misure:

a) riduzione del 20% della tariffa fissa dovuta per l'intero anno 2021 per le utenze non domestiche che hanno subito maggiori effetti negativi dalle disposizioni restrittive connesse all'emergenza da COVID 19 nell'esercizio delle rispettive attività individuando a tal fine le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 1,3,4,5,8,9,11,13,14,15,18,19,20;

b) riduzione del 20% della tariffa variabile dovuta per l'intero anno 2021 per le utenze non domestiche che hanno subito maggiori effetti negativi dalle disposizioni restrittive connesse all'emergenza da COVID 19 nell'esercizio delle rispettive attività individuando a tal fine le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 1,3,4,5,8,9,11,13,14,15,18,19,20;

c) riduzione fino al 50% della tariffa variabile dovuta per l'intero anno 2021 per le utenze non domestiche che hanno subito maggiori effetti negativi dalle disposizioni restrittive connesse all'emergenza da COVID 19 nell'esercizio delle rispettive attività individuando a tal fine le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 2,6,7,10,12,16,17,21;

8) Di stabilire che per le riduzioni di cui sopra saranno utilizzate le risorse destinate dall'art. 6 D.L. 73/2021, oltre alla somma pari ad € 11.277,00 del fondo funzioni fondamentali, rientranti nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 e che in caso di incapienza tali riduzioni saranno riproporzionate per consentire l'accesso a tutta la platea di beneficiari;

9) Di stabilire che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%, con un minimo di € 12,00.

10) Di dare atto che alle tariffe di cui allegato 1), si applica il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale “TEFA”, di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino.

11) Di stabilire che la riscossione della TARI anno 2021 dovrà essere effettuata in n. 2 rate, aventi rispettivamente le seguenti scadenze: 10/09/2021 - 10/12/2021, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 10/09/2021.

12) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

13) Di dare atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento:

- hanno effetto dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;
- diventeranno efficaci ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it da effettuare entro il 28 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con ulteriore votazione palese per appello nominale, resa ai sensi di legge, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 10

Consiglieri votanti, n. 6

Voti astenuti, n.4 (Ceresole, Crisafi, Viotto, Agodino)

Voti favorevoli, n. 6

### **DELIBERA**

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.



Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
FAVARO CRISTIANO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
Dott.ssa Pia CARPINELLI

## RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,87102	<b>0,73166</b>	0,60	638,22095	0,13095	<b>50,14502</b>
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,87102	<b>0,85360</b>	1,40	638,22095	0,13095	<b>117,00505</b>
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,87102	<b>0,94070</b>	1,80	638,22095	0,13095	<b>150,43506</b>
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,87102	<b>1,01038</b>	2,20	638,22095	0,13095	<b>183,86507</b>
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,87102	<b>1,08006</b>	2,90	638,22095	0,13095	<b>242,36760</b>
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,87102	<b>1,13233</b>	3,40	638,22095	0,13095	<b>284,15511</b>

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,81	3,08552	<b>2,49927</b>	4,20	0,36052	<b>1,51418</b>
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	3,08552	<b>2,06730</b>	5,51	0,36052	<b>1,98647</b>
103-Stabilimenti balneari	0,38	3,08552	<b>1,17250</b>	3,11	0,36052	<b>1,12122</b>
104-Esposizioni, autosaloni	0,53	3,08552	<b>1,63533</b>	4,55	0,36052	<b>1,64037</b>
105-Alberghi con ristorante	1,07	3,08552	<b>3,30151</b>	8,79	0,36052	<b>3,16897</b>
106-Alberghi senza ristorante	0,70	3,08552	<b>2,15986</b>	5,55	0,36052	<b>2,00089</b>
107-Case di cura e riposo	1,30	3,08552	<b>4,01118</b>	8,19	0,36052	<b>2,95266</b>
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,33	3,08552	<b>4,10374</b>	9,30	0,36052	<b>3,35284</b>
109-Banche ed istituti di credito	0,78	3,08552	<b>2,40671</b>	5,78	0,36052	<b>2,08381</b>
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	3,08552	<b>3,42493</b>	9,12	0,36052	<b>3,28794</b>
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	3,08552	<b>4,68999</b>	12,10	0,36052	<b>4,36229</b>
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	3,08552	<b>3,20894</b>	8,50	0,36052	<b>3,06442</b>
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	3,08552	<b>3,57920</b>	9,48	0,36052	<b>3,41773</b>
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,08552	<b>1,32677</b>	3,50	0,36052	<b>1,26182</b>
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	3,08552	<b>3,08552</b>	8,92	0,36052	<b>3,21584</b>
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,30	3,08552	<b>10,18222</b>	32,10	0,36052	<b>11,57269</b>
117-Bar, caffè, pasticceria	2,70	3,08552	<b>8,33090</b>	24,82	0,36052	<b>8,94811</b>
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,00	3,08552	<b>6,17104</b>	19,55	0,36052	<b>7,04817</b>
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,51	3,08552	<b>7,74466</b>	16,59	0,36052	<b>5,98103</b>
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	3,08552	<b>18,69825</b>	49,72	0,36052	<b>17,92505</b>
121-Discoteche, night club	0,80	3,08552	<b>2,46842</b>	8,56	0,36052	<b>3,08605</b>
122-BED & BREAKFAST	0,95	3,08552	<b>2,93124</b>	7,50	0,36052	<b>2,70390</b>
131-Utenze giornaliere: Banche di mercato beni durevoli	1,68	3,08552	<b>5,18367</b>	10,68	0,36052	<b>3,85035</b>
134-Utenze giornaliere: Banche di mercato generi alimentari	2,64	3,08552	<b>8,14577</b>	34,44	0,36052	<b>12,41631</b>

## PIANO FINANZIARIO

COSTI	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	180.926,12	180.315,84	361.241,96
ATTIVITA' PRODUTTIVE	66.917,88	66.692,16	133.610,04
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>247.844,00</b>	<b>247.008,00</b>	<b>494.852,00</b>

  

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	40.795,39	24.726,51	65.521,90
Utenza domestica (2 componenti)	59.005,95	58.853,54	117.859,49
Utenza domestica (3 componenti)	38.072,95	42.723,56	80.796,51
Utenza domestica (4 componenti)	33.478,94	40.266,45	73.745,39
Utenza domestica (5 componenti)	7.937,36	10.906,54	18.843,90
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1.635,08	2.841,55	4.476,63
<b>Totale</b>	<b>180.925,67</b>	<b>180.318,15</b>	<b>361.243,82</b>

  

ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	614,82	372,49	987,31
Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	6.222,43	6.241,61	12.464,04
Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
Alberghi senza ristorante	542,12	502,22	1.044,34
Case di cura e riposo	1.219,40	897,61	2.117,01
Uffici, agenzie, studi professionali	6.274,62	5.126,49	11.401,11
Banche ed istituti di credito	859,20	743,92	1.603,12
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3.188,61	3.061,07	6.249,68
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.044,84	1.901,96	3.946,80
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	11.333,98	10.823,53	22.157,51
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5.261,42	5.024,06	10.285,48
Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	11.018,39	11.483,76	22.502,15
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7.443,20	8.459,64	15.902,84
Bar, caffè, pasticceria	3.099,09	3.328,70	6.427,79
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6.319,14	7.217,33	13.536,47
Plurilicenze alimentari e/o miste	154,89	119,62	274,51
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	205,68	197,18	402,86
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
BED & BREAKFAST	477,79	440,74	918,53
Utenze giornaliere: Banche di mercato beni durevoli	284,32	211,19	495,51
Utenze giornaliere: Banche di mercato generi alimentari	353,95	539,51	893,46
<b>Totale</b>	<b>66.917,89</b>	<b>66.692,63</b>	<b>133.610,52</b>

  

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>247.843,56</b>	<b>247.010,78</b>	<b>494.854,34</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**COPERTURA COSTI: 100,00%**